

3993

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità di varianti del piano regolatore comunale (PR) di Novazzano

del 15 settembre 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione delle varianti del PR di Novazzano (Piano del traffico e norme di attuazione).

In virtù degli art. 37 e 38 della Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 - entrata in vigore il 13 novembre 1990 - l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Tribunale della pianificazione del territorio che decide quale ultima istanza.

Giusta gli art. 102 e 104 cpv. 2 della stessa legge, il Gran Consiglio rimane autorità di ricorso di seconda istanza fino all'entrata in vigore delle norme di legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale della pianificazione del territorio e i ricorsi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima devono essere istruiti e decisi in base al diritto previgente, ossia la legge edilizia.

Ora, la legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio del 18 maggio 1992, ha fissato l'inizio dell'attività del predetto Tribunale per il 1. ottobre 1992. Sino a tale data tutti i ricorsi dovranno essere indirizzati al Gran Consiglio, il quale potrà demandarli al TPT in virtù di una norma transitoria.

I ricorsi presentati dopo il primo ottobre dovranno essere indirizzati al Tribunale cantonale della pianificazione del territorio.

Nel caso in esame il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 85 dell'8 gennaio 1992 ha approvato alcune varianti del PR di Novazzano.

Contro la suddetta decisione sono pervenuti i seguenti due ricorsi:

1. Valerio e Alessandro Camponovo, Chiasso  
(avv. Giuseppe Maino, Mendrisio).
2. Antonio e Francesco Canova, Novazzano  
(avv. Giuseppe Maino, Mendrisio).

Cio' premesso, nel merito dei ricorsi si osserva quanto segue:

Ricorso n. 1 - Valerio e Alessandro Camponovo, Chiasso

I ricorrenti insorgono contro la prevista piazza di giro al termine di via Castellaccio-Gallo ubicata in parte sul loro f.m.n. 407.

Essi chiedono che la stessa venga spostata di qualche metro più avanti in modo che non abbia più ad occupare la loro proprietà.

Motivano la richiesta asserendo di aver già predisposto una lottizzazione del fondo per cui il vincolo viario imposto dalla variante pregiudicherebbe la realizzazione di un lotto.

Nel ricorso di prima istanza i signori Camponovo evidenziavano la possibilità di usufruire per la formazione della piazza di giro, di una depressione presente sullo scorporo del f.m.n. 597 confinante, pure incluso in zona edificabile.

I ricorrenti, oltre a dichiararsi disposti a partecipare ai maggiori costi realizzativi causati dal prolungo della strada, rilevano che la soluzione da loro proposta permetterebbe un cospicuo risparmio delle indennità espropriative e nel contempo una migliore accessibilità dei fondi contigui.

Lo scrivente Consiglio ribadisce la decisione di prima istanza con la quale ha respinto il ricorso ritenuto che :

- il progetto di lottizzazione risalente all'anno 1972 non ha mai avuto un seguito, e così pure una successiva proposta di frazionamento allestita nel 1981;
- lo spostamento della piazza di giro sul f.m.n. 597 comporterebbe un inutile allungamento della strada con relativi maggiori oneri esecutivi a carico del Comune.

A complemento di quanto esposto nella decisione di prima istanza il CdS rileva che la diminuzione dell'onere espropriativo determinato dal presunto minor valore del terreno, è irrilevante ai fini della decisione del tracciato . Infatti il minor costo espropriativo determinato dal probabile minor valore unitario del terreno è ampiamente compensato dai maggiori costi espropriativi, determinati dalla maggiore superficie da espropriare, e dai maggiori costi costruttivi, determinati dalla maggiore lunghezza e superficie stradale. Si confuta pertanto nel modo più deciso l'asserzione dei ricorrenti secondo i quali la soluzione da loro auspicata comporti minori costi.

Inoltre con la soluzione proposta dal Comune l'onere espropriativo è più equamente distribuito tra i proprietari dei f.m.n. 407 e 597.

Si ribadisce pure che la strada, così come prevista dalla variante, garantisce l'accesso a tutti i fondi edificabili della zona. Un suo prolungo non migliorerebbe in nessun modo l'accesso agli stessi, e in particolare nemmeno al f.m.n. 83, come sembrerebbe dalla consultazione della cartografia, poichè lo stesso si trova notevolmente sopraelevato rispetto alla strada comunale e quindi in situazione altimetrica sfavorevole.

Per questi motivi il CdS propone la reiezione del ricorso.

Ricorso n. 2 - Canova Antonio e Francesco, Novazzano

I ricorrenti contestano il tracciato del sentiero che interessa i f.m.n. 559 e 1084 di loro proprietà argomentando che lo stesso è inesistente, privo di ogni carattere di pubblica utilità oltre che gravemente pregiudizievole dei loro interessi.

A sostegno delle loro richieste si appellano ad una sentenza del Pretore di Mendrisio-Nord datata 9 settembre 1986 resa nell'ambito della procedura d'impianto del RFD di Novazzano nella quale veniva dichiarato inesistente il diritto di passo pubblico pedonale a favore del Comune di Novazzano e a carico del confinante f.m.n. 548 pure di loro proprietà.

Per quanto concerne il vincolo relativo al sentiero a carico del fondo sopra menzionato, inserito nel PR in vigore, e al quale i ricorrenti non erano a tempo opportuno insorti, si appellano alla sopraccitata sentenza.

Evidenziano inoltre che la soluzione prospettata è priva di senso in quanto è stata permessa la posa di un cancello all'ingresso della confinante proprietà Foschini che preclude la praticabilità del sentiero.

Il Municipio di Novazzano ritiene di dover confermare quanto già espresso in occasione del ricorso di prima istanza e invita pertanto a respingere il ricorso.

Anche lo scrivente Consiglio conferma essenzialmente le argomentazioni svolte nella decisione di prima istanza che si danno qui per integralmente riprodotte.

In relazione alle richieste di dichiarare inesistenti i sentieri che interessano le loro proprietà si ritiene utile rilevare la probabile confusione fatta dai ricorrenti in merito ai tracciati indicati nelle varianti di PR qui contestate.

In effetti i sentieri oggetto del ricorso non esistono, e nessuno ha affermato il contrario. Il fatto che le varianti di PR indichino un tracciato di sentiero pubblico a carico dei f.m.n. 559 e 1084 non vuol significare l'assunzione da parte del Comune di un presunto sentiero privato, bensì la volontà dell'Ente pubblico di realizzare un nuovo collegamento pedonale.

Fatta questa premessa si osserva che l'eliminazione del vincolo di passaggio pedonale sul f.m.n. 548 decisa dal Comune con la variante testé approvata rende prive di oggetto le osservazioni dei ricorrenti in merito all'iscrizione dei diritti di passo nell'ambito del RFD. Si prende per contro atto del fatto che i signori Canova dichiarano che potrebbero anche aderire alla soluzione proposta dalle varianti previo alcuni correttivi, che però non vengono meglio specificati.

Ritenuto che i correttivi invocati non possono riguardare altro che aspetti di dettaglio del tracciato o delle modalità esecutive è da ritenere che la dichiarazione dei ricorrenti, per rapporto all'aspetto pianificatorio oggetto di questa procedura, sia da intendere quale accettazione del principio dell'istituzione del collegamento pedonale. L'attraversamento della vicina proprietà Foschini non pone infatti alcun problema

anche per il fatto che il proprietario non si é opposto all'adozione di questa variante.

Per questi motivi lo scrivente Consiglio propone la reiezione del ricorso nella misura in cui si oppone alla pubblica utilità dell'opera in oggetto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, D. Marty  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli